

PARTE I – SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I SISTEMA DELLA RELAZIONI INDUSTRIALI

- Art- 1 – Relazioni Industriali
- Art. 2 – Assetti contrattuali
- Art. 3 – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- Art. 4 – Secondo livello di contrattazione
- Art. 5 – Procedure di negoziazione e raffreddamento delle controversie collettive

PARTE I

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1

Relazioni industriali

1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali, (*) e considerando le problematiche relative al processo di liberalizzazione in atto nel settore, le parti intendono sviluppare un sistema di relazioni industriali e della partecipazione articolato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e delle prerogative, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse e strategici nel consolidamento e nello sviluppo delle realtà aziendali in uno scenario economico competitivo, liberalizzato e orientato al miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, nonché dei livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello.
3. Le parti assumono il metodo della partecipazione quale veicolo strutturato per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori; individuano, altresì, un sistema di relazioni sindacali con cui strutturare livelli, fasi, materie e procedure dei reciproci rapporti.
4. Il sistema della partecipazione si articola sulle seguenti tematiche:
 - promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema delle imprese del settore;
 - promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale, ecc;
 - promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporto merci;
 - sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
 - individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei settori;
 - individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro e degli addetti;

- verificare la corretta applicazione delle normative contrattuali;

A tale scopo sono costituiti i seguenti organismi:

A. Osservatorio Nazionale

In particolare saranno affrontati i seguenti argomenti:

- andamento delle imprese di servizi di trasporto, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto (su strada, aereo, marittimo);
- evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di maggiore disagio sociale e degrado economico;
- linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
- andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
- dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
- andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore distinti per sesso con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale;
- formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
- tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto ferroviario, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ed all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate;

Verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro.

L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite. A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore. A tale scopo l'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.

Le modalità di costituzione e funzionamento saranno concordate e definite in allegato al presente accordo.

B. Osservatori Regionali

Con i compiti, le attribuzioni e le caratteristiche degli organismi di cui sopra

C. Comitato per le Pari Opportunità

con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.1977, n. 903 e alla legge 10.4.1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.

Il Comitato Paritetico per le Pari Opportunità sarà composto da una rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL e da un eguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.

Il Comitato opera:

- a) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, apprendistato, tempo determinato ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di uditore;
- b) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell'Unione Europea, nonché al programma di azione per l'attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell'Unione Europea;

con il compito di:

- a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
- b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
- c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
- e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende ferroviarie con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
- f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà

conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia.

Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.

Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.

Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali.

D. Comitato Sicurezza sul lavoro

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo sarà costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro e sarà formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti delle associazioni datoriali.

Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti in materia, salvo diversa intesa tra le parti.

Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e/o con l'istituzione di nuove forme di bilateralità.

5. Il sistema delle Relazioni Industriali si articola in due fasi distinte:
- fase dell'informazione nazionale e aziendale;
 - fase della contrattazione nazionale e aziendale.

Fase dell'informazione nazionale

Con cadenza annuale, entro il primo trimestre, o comunque a richiesta di una delle parti stipulanti, le associazioni datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali stipulanti informativa in merito agli scenari evolutivi del mercato dei trasporti regionale, nazionale e comunitario, con riferimento al quadro istituzionale e normativo relativo ai processi di liberalizzazione e alle linee strategiche di riorganizzazione anche in relazione ai fenomeni di evoluzione tecnologica.

Contestualmente saranno fornite informazioni in merito all'andamento dei livelli occupazionali, delle tipologie di contratto in atto, alle dinamiche e agli strumenti di politica del lavoro, ai fabbisogni formativi, alla sicurezza dell'esercizio.

Fase dell'informazione aziendale

Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di uno specifico incontro anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, le aziende forniranno una informativa riguardante:

- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, occupazione giovanile, andamento dell'occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dagli specifici progetti;
- principali indicatori aziendali di redditività e di economicità;
- documenti di programmazione aziendale derivanti dal piano di impresa o da piani di attività, nonché il bilancio di esercizio.

In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa aziendale.

Fase della contrattazione nazionale

Fase della contrattazione aziendale

La fase della contrattazione nazionale e aziendale è articolata sulle materie di cui alla fase dell'informazione ai rispettivi livelli e secondo lo schema esemplificativo e non esaustivo di cui ai successivi artt. 3 e 4.

Art. 2

Assetti contrattuali

Il sistema delle relazioni sindacali contrattuale si articola su un primo livello nazionale ed un secondo livello aziendale/territoriale:

- sul contratto collettivo nazionale di lavoro (*);
- sul secondo livello di contrattazione aziendale, (*)

Art. 3

Contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni.

(*)

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo la contrattazione nazionale si articola sulle seguenti materie:

- il rinnovo del CCNL
- le norme applicative della legislazione del lavoro
- la normativa relativa alla previdenza complementare
- norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale
- gli aspetti normativi della disciplina di lavoro
- previsione di forme di sostegno al reddito

- procedure sindacali per la gestione di riconversioni professionali e problematiche occupazionali e per la gestione delle forme di sostegno al reddito di cui al punto precedente
- disciplina di funzionamento delle RSU e delle RLS
- normative di lavoro derivanti dalle evoluzioni tecnologiche

Art. 4

Secondo livello di contrattazione

1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate dal CCNL e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri dei CCNL, (*)
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo la contrattazione aziendale si articola sulle seguenti materie:
 - costituzione dei CAE
 - premio di risultato e contenuti economici legati alla prestazione, alle utilizzazioni e all'organizzazione del lavoro
 - definizione delle necessità di personale ed utilizzo delle diverse tipologie di lavoro previste dal CCNL
 - modalità attuative dell'articolazione dell'orario di lavoro
 - articolazione e variazione dei regimi di orario
 - pasti aziendali
 - percorsi formativi e piani mirati di riqualificazione professionale
 - modifiche a modelli di organizzazione del lavoro
 - azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile
 - ricadute normative ed effetti occupazionali derivanti dalla modifica dei volumi di produzione, delle innovazioni tecnologiche, delle variazioni organizzative e produttive nonché delle articolazioni.
 - normativa di utilizzazione del personale
 - salute, sicurezza ed ambiente di lavoro
 - norme di funzionamento dei dopolavori aziendali
 - rinvii specifici della contrattazione nazionale

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di Relazioni Industriali in essere alla data di stipula del presente CCNL.

Art. 5

Procedure di negoziazione e di raffreddamento delle controversie collettive

A) Rinnovi contrattuali nazionali (■)

B) Controversie aziendali (■)